

Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 24-13302

Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

Premesso che

L'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" costituisce la disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo e fornisce i criteri e le modalità di utilizzo delle medesime qualora classificate come sottoprodotti, prevedendo l'assoggettamento delle stesse alla disciplina dei rifiuti qualora il loro utilizzo non rispetti le condizioni stabilite dal predetto articolo. La disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, introdotta ad opera del decreto legislativo 22/1997, ora abrogato, ha subito negli anni numerosi interventi legislativi resisi necessari anche a seguito dell'apertura di più di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti della Repubblica Italiana per non corretta trasposizione della disciplina comunitaria in tema di rifiuti.

L'emanazione del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, in vigore dal 13 febbraio 2008, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a cui è seguita l'ulteriore modifica apportata dall'articolo 8 ter del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modifiche nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", ha formulato una nuova disciplina delle terre e rocce da scavo.

Il novellato articolo 186 del decreto legislativo 152/2006, come anticipato, prevede che le terre e rocce da scavo possano essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati qualora rispettino le condizioni previste dal predetto articolo e documentate dal produttore, in caso contrario tali materiali devono essere considerati rifiuti.

Tale disciplina sta appalesando non pochi problemi applicativi evidenziati da numerose richieste di parere pervenute sia da parte di Enti Pubblici preposti all'attività di autorizzazione e di controllo sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia direttamente dai destinatari finali della norma. L'Amministrazione regionale, in considerazione del ruolo di programmazione, di indirizzo e di controllo ad essa spettante nell'ambito delle materie oggetto di conferimento agli Enti locali, come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 44/2000 ed in particolare dalla lettera e), al fine di uniformare sul territorio l'applicazione delle disposizioni in materia e di proporre indirizzi e direttive condivise, ha ritenuto di redigere delle "*Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo*", allegate alla presente deliberazione a farne parte integrante.

Le linee guida sono volte a fornire un inquadramento univoco, sia dal punto di vista amministrativo/procedurale che dal punto di vista tecnico, delle disposizioni relative all'utilizzo delle terre e rocce da scavo, con l'obiettivo di raggiungere la massima salvaguardia ambientale e la certezza applicativa da parte degli operatori, pubblici e privati, e degli enti di controllo.

Le allegate "*Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo*" garantiscono inoltre la tracciabilità della movimentazione delle terre da scavo e sono garanzia dell'effettivo utilizzo, salvaguardando nel contempo gli aspetti ambientali ed ampliando il quadro di conoscenza territoriale relativamente alla qualità ambientale dei siti da parte dei vari soggetti coinvolti nella tutela ambientale. Esse ottimizzano inoltre l'utilizzo delle terre e rocce da scavo aventi caratteristiche proprie dei materiali di cava, considerando che la razionalizzazione dell'uso di tali materie prime comporta indubbi vantaggi anche sotto il profilo logistico ed ambientale.

Le "*Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo*" si applicano ai materiali di scavo naturali e non ai materiali di origine antropica quali ad esempio detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi, ecc..

Le Linee Guida si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il processo di formulazione delle linee guida ha coinvolto, sin dalla fase iniziale, i soggetti pubblici e privati interessati tramite le loro associazioni rappresentative alle quali è stata inviata bozza del testo per un esame preventivo con nota prot. n. 14466/DB10.00 del 9 luglio 2009. Sono prevenute osservazioni dalle Province di Cuneo, di Novara, di Torino e di Vercelli e da alcune associazioni di categoria: Confindustria Piemonte e Collegio Costruttori Ance Alessandria. Gli aspetti tecnici delle Linee Guida sono stati redatti con la collaborazione di ARPA Piemonte.

I suggerimenti e le osservazioni pervenute sono state esaminate e, qualora ritenute coerenti con la norma di riferimento, inserite nella stesura finale delle linee guida. In esito alla consultazione informale è stato anche ritenuto opportuno, vista la complessità dell'argomento, prevedere la possibile revisione delle linee guida a seguito di un primo periodo di applicazione della durata di 6 mesi.

Il parere della Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali è stato acquisito in data 5 febbraio 2010.

Tutto ciò premesso;

vista la parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

vista la legge regionale n. 44/2000;

vista la legge regionale n. 42/2000;

vista la legge regionale n. 23/2008;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare il documento “*Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo*”, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che le “*Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo*” si applicano a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- di demandare alla Direzione regionale “*Ambiente*” la verifica dell’applicazione delle Linee guida nei primi 6 mesi dall’entrata in vigore al fine di proporre un’eventuale revisione delle stesse.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato